



VERBALE MOTIVAZIONI

Riunione CSA FIWH su reclamo A.S.D. Dolphins Ancona Hockey Club

avverso

il C.U. G.S. N° 10 del 7 febbraio 2019 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2

In data 25 febbraio 2019, alle ore 17.00, si riunisce in videoconferenza, come previsto dal R.E. art.10 co. 5, la Commissione Sportiva di Appello FIWH, riunione stabilita dopo la ricezione del reclamo della Società A.S.D. Dolphins Ancona Hockey Club avverso il C.U. n. 10 del 07/02/2019, relativo alla decisione del G.U. che, a seguito di comunicazione alla Federazione, inviata in data 16 gennaio 2019 della Soc. ASD DOLPHINS ANCONA H.C., del ritiro dal Campionato Nazionale di A2 girone D della propria squadra e dalla Coppa Italia per la stagione 2018-2019, ha deliberato di comminare alla soc. ASD DOLPHINS ANCONA H.C. la perdita di qualsiasi diritto sportivo e conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione per la stagione sportiva in corso, nonché il pagamento di un'ammenda di € 2.000,00.

Successivamente al suddetto reclamo, la Segreteria, su disposizione della Commissione Sportiva d'Appello, provvedeva, ai sensi dell'art. 26 comma 5, ad inviare notifica a tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie A2, in qualità di Società contro interessate.

Entro i termini previsti dal regolamento, veniva inviata, da parte della Società A.S.D. Pro H Aquile di Palermo, una memoria difensiva.

Alla riunione sono presenti il Presidente della Commissione Avv. Carlo Mursia, e i componenti Avv. Francesco Picone e Avv. Sergio Zumbo. Partecipa alla riunione, in qualità anche di Segretario della stessa, il Segretario Federale Sig. Fabio Rodo.

Sono presenti alla riunione, altresì, susseguente alla esplicita richiesta di intervenire, ex art. 26, comma 6 R.G., le società ASD DOLPHINS ANCONA H.C. quale parte reclamante e rappresentata dal Presidente e l.r. Sig. Stefano Occhialini, e la A.S.D. Pro H Aquile di Palermo,

rappresentata dall'Avv. Salvatore Di Giglia, n.q. di Presidente e l.r. e dall'Avv. Giovanni Rizzo, legale della Società.

Il Segretario, indicando gli atti pervenuti in Segreteria da parte delle due Società, quali il reclamo del A.S.D. Dolphins Ancona Hockey Club e la memoria difensiva del A.S.D. Pro H Aquile di Palermo, presentando tutti i partecipanti alla riunione, dà la parola all'Avv. Mursia che concede la possibilità ai rappresentanti delle rispettive società di esporre le proprie determinazioni in merito all'oggetto del reclamo proposto dalla società anconetana.

I rappresentanti si basano sulle rispettive memorie depositate presso la Corte.

La A.S.D. Dolphins Ancona Hockey Club, nella persona del Presidente e l.r. Sig. Occhialini, ribadisce la propria posizione, e cioè che:

- la comunicazione relativa al ritiro della sola squadra Delfini di Ylenia, manifestava inequivocabilmente l'intento e la volontà della società a proseguire il campionato con la squadra denominata Dolphins Ancona;

- il provvedimento del Giudice Sportivo oggetto del presente reclamo risultava adottato in violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 8, comma 1 e comma 3, lett. a) e b) del Regolamento Esecutivo vigente;

- il provvedimento oggetto del presente reclamo risultava altresì meritevole di riforma e/o annullamento in quanto adottato d'ufficio, esclusivamente sulla base del contenuto della comunicazione del 16.01.2019 (contenuto, secondo la reclamante, travisato dal Giudice Sportivo per quanto sopra detto), senza alcun contraddittorio con la società interessata sul merito della questione e con grave violazione delle norme disciplinanti il procedimento innanzi al Giudice Sportivo e di cui agli artt. 20 ss del Regolamento di Giustizia, ledendosi il diritto di difesa della Dolphins Ancona Hockey Club ASD.

- chiedendo, quindi, la riforma e/o annullamento del provvedimento reso dal Giudice Sportivo della F.I.W.H.

La società A.S.D. Pro H Aquile di Palermo, in persona del proprio legale, ribadiva, altresì, le proprie determinazioni espresse in memoria, adducendo, e confermando, la richiesta di rigetto del reclamo proposto dalla Dolphins Ancona.

Terminati gli interventi, la Corte Sportiva di Appello si riunisce in assemblea per discutere e deliberare.

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

LETTI

Il C.U. del G.S. n. 10 del 07/02/2019, il reclamo della A.S.D. Dolphins Ancona Hockey Club e la memoria difensiva della A.S.D. Pro H Aquile di Palermo,

RITENUTO CHE

- Nel caso di specie trova applicazione l'art. 8 del R.E. che evidenzia come la norma in esame si applichi **alle società** e non, erroneamente come sostenuto dalla ricorrente, alle squadre. La differenza terminologica e quindi fattuale si evidenzia, nel R.E. della FIWH, proprio nell'art. 5, e ciò in ossequio all'art. 5 *LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI* che prevede, al comma 2, che *“La Società partecipante ad un Campionato di divisione nazionale può partecipare con un'ulteriore squadra allo stesso Campionato di serie inferiore per l'anno sportivo di riferimento. Le società che presentano due squadre nella stessa serie saranno ubicate in due gironi distinti...”*

Ora non avrebbe senso sanzionare esclusivamente una squadra, e non la Società di riferimento, con la esclusione, che di fatto, con il ritiro, è già avvenuta. Il legislatore ha propriamente inserito il termine Società proprio per categorizzare la fattispecie, anche in riferimento ad una ulteriore squadra iscritta, come da regolamento, e poi ritirata dal campionato. Il non sanzionare la Società di riferimento, come è oggi previsto dall'attuale regolamento, comporterebbe un pericoloso precedente, proprio in virtù del fatto che una società potrebbe iscrivere due squadre allo stesso campionato e, successivamente, sulla base dell'andamento del campionato, ritirarne una per compromettere il normale svolgimento dello stesso, a vantaggio della Società “madre”.

Ergo, pur nella genericità della norma in questione che a parere di questa Corte andrebbe meglio formulata, si potrebbe sconfinare in un illecito sportivo o, quantomeno, in una ipotesi di slealtà sportiva, lasciando, appunto, alla Società che ha iscritto due squadre ad inizio stagione, la discrezionalità di scegliere con quale delle due continuare in campionato.

Tutto ciò in palese violazione delle norme di lealtà e correttezza sportiva e della regolarità del campionato stesso, con evidente disagio per l'intera organizzazione federale.

Depone poi a sfavore del comportamento tenuto dalla società DOLPHINS ANCONA il fatto di aver tesserato tutti i giocatori della Delfini di Ylenia con ciò rafforzando, senza alcun dubbio, la compagine della squadra che è passata da 8 a 16 atleti con evidente vantaggio per la prosecuzione del campionato.

- Per quanto riguarda la questione, sollevata dalla reclamante, relativa alla violazione del principio del contraddittorio da parte del G.S., la Corte ritiene l'eccezione alquanto infondata, in quanto, come è espressamente previsto dall'art. 16 co.1 a,c, art. 20 co. 1,a e art. 21 co.1, b, il G.S. attua, nei casi elencati dalle norme predette, un procedimento d'ufficio che non prevede, in nessun modo, alcuna forma di contraddittorio.

P Q M

Rigetta integralmente il reclamo proposto dalla A.S.D. Dolphins Ancona Hockey Club e conferma, in toto, il provvedimento del Giudice Sportivo.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

Firmato

La Commissione Sportiva di Appello

Avv. Carlo Mursia (Presidente)

Avv. Sergio Zumbo (Componente)

Avv. Francesco Picone (Componente)

Così deciso il 27/02/2019